

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 20 del 31/07/2024

Ai Titolari delle Domande di PSR

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

E p.c.

RTI Leonardo Spa (mandataria Lotto 3)

Oggetto: Sviluppo Rurale - Campagna 2024. Integrazione Istruzioni Operative n.7 e 8 del 19/04/2024, n. 9 del 06.05.2024, n. 11 del 16 maggio 2024 e n. 18 del 23 luglio 2024, - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programmazione 2014 2022 e precedenti

Ad integrazione di quanto disposto con le Istruzioni Operative n. 11 del 16 maggio 2024, i paragrafi 7 e 7.1 vengono integralmente sostituiti come segue:

7. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE – CAMPAGNA 2024

In riferimento a quanto disposto all'articolo 13 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i, a quanto disposto dal Decreto MASAF n. 341205 del 29 luglio 2024 e dalla circolare di Coordinamento prot. n. 59597 del 30 luglio 2024, i termini di presentazione delle domande previsti al paragrafo **7 - Termine di Presentazione delle domande e delle Comunicazioni** - delle Istruzioni Operative in oggetto, per la campagna 2024, sono così modificati:

- a) Domande iniziali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del DM n. 207565 del 09 maggio 2024 così come modificato dal DM n. 341205 del 29 luglio 2024: **30 agosto 2024**
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014: **30 agosto 2024**.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento afferenti alla programmazione 2014-2022 e precedenti

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **30 agosto**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del **24 settembre 2024** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del 31 luglio 2024 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 26 agosto 2024. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 26 agosto 2024 sono irricevibili.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Dirigente del Settore 2
"Autorizzazione Pagamenti, CAI"
Ing. Giuseppe Arcidiacono

Il Commissario Straordinario
Dott. Giacomo Giovinazzo